

COMUNE DI MONSELICE
PROVINCIA DI PADOVA

Verbale del Collegio dei revisori dei conti n. 17

In data 3/12/2021 si è riunito il Collegio dei revisori dei conti del Comune di Monselice nominato con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 26/07/2021 nelle persone di:

Dott. Barbiero Massimo – Presidente

Dott. Ingravalle Paolo – Componente

Dott. Scapolo Claudio – Componente

per analizzare la nota trasmessa al Collegio via PEC in data 23/11/2021 a firma del Segretario Generale e del Dirigente dell'Area Economico Finanziaria ad oggetto "*Vincoli finanziari ai fondi di finanziamento del contratto decentrato integrativo 2021. Riscontro a verbale n. 9 del 20/10/2021 – Art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001 – Rilievi del Collegio dei Revisori in ordine alle conclusioni dei servizi ispettivi del MEF*".

Il Collegio,

- richiamato il proprio verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 relativo al controllo ex art. 40-bis del D.Lgs. n. 165/2001 in ordine all'ipotesi di C.C.D.I. per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021 sottoscritta dalle parti in varie date dal 9 al 14 settembre 2021;
- visto l'art. 8 (rubricato "*Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure*") del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018;

formula le proprie osservazioni in ordine alla sopra citata nota trasmessa al Collegio via PEC in data 23/11/2021 mediante la seguente

RELAZIONE

Si fa rilevare innanzitutto che col proprio verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 questo Collegio ha rilevato la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio dell'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico accessorio per l'anno 2021. Occorre specificare al riguardo che sul punto era stato indicato l'anno 2020 ma ciò costituisce un mero ed evidente errore materiale (anche la data di sottoscrizione era stata erroneamente indicata nel 16/10/2020) giacché nelle premesse si era fatto esplicito riferimento all'ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l'anno 2021 sottoscritta dalle parti in varie date dal 9 al 14 settembre 2021 nonché alle relative "*Relazione illustrativa*" e "*Relazione tecnico finanziaria*" sottoscritta dal Dirigente dell'Area Economico Finanziaria in data 17/09/2021. Ora, questo Collegio, avendo già rilevato la compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio dell'ipotesi di C.C.D.I. per il trattamento economico accessorio per l'anno 2021, ha già ottemperato a quanto previsto dal sesto comma dell'art. 8 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Funzioni Locali del 21 maggio 2018 il quale prevede quanto segue: "*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo ...*". In ragione di ciò il Collegio riteneva, dopo aver prodotto il verbale n. 9 del 20 ottobre 2021, che potesse normalmente proseguire l'iter per corresponsione al personale dipendente delle somme oggetto di contrattazione decentrata e, in particolare, che il Segretario Generale, in qualità di Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, procedesse alla sottoscrizione del contratto. Sennonché il Segretario Generale con la sopra citata nota trasmessa al Collegio via PEC in data 23/11/2021, dopo circa un mese dal verbale n. 9 del 20 ottobre 2021, ha ritrasmesso al Collegio, *inter alia*, la "*Relazione illustrativa*" e la

“Relazione tecnico finanziaria” relative all’ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti e già esaminata da questo Collegio unitamente a una notevole mole di materiale documentale di cui si dirà nel seguito. Nel penultimo capoverso della nota del Segretario Generale trasmessa al Collegio via PEC in data 23/11/2021, infatti, si può leggere: *“Si rimane in attesa di cortese riscontro, in relazione a quanto prevede l’art. 8 del CCNL-funzioni locali 2016/2018 per il caso in cui vengano formulati rilievi da parte dell’organo di revisione”*.

Ora, allo scopo di chiarire la fattispecie invocata dal Segretario Generale, si riporta di seguito in termini integrali il sesto comma del citato articolo 8 rubricato “Contrattazione collettiva integrativa: tempi e procedure”:

“Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall’organo di controllo competente ai sensi dell’art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l’Ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l’organo di governo competente dell’ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto”.

È certamente vero che in sede di verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 il Collegio, a latere del sopracitato avvenuto controllo in ordine alla compatibilità dei costi della C.C.D.I. con i vincoli di bilancio e relativa certificazione degli oneri, ha formulato alcune osservazioni e raccomandazioni che traevano origine dal fatto che nella stessa *“Relazione illustrativa”* veniva riportata la circostanza per cui non erano stati superati alcuni rilievi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza a seguito di verifica amministrativo-contabile. È del tutto evidente, tuttavia, come tali raccomandazioni non riguardassero affatto quanto contrattato tra le parti nel 2021 per la corresponsione del salario accessorio al personale dipendente ovvero l’ipotesi di C.C.D.I. per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente per l’anno 2021 ma riguardassero, invece, la definizione dei rapporti obbligatori tra il Comune e i propri dipendenti per effetto dei fatti (estranei al contratto decentrato 2021) accertati effettuati dagli ispettori del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 si concludeva, infatti, nel seguente modo:

“Si raccomanda, pertanto, in conclusione di procedere all’erogazione di somme al personale dipendente che non siano in ogni caso interessate dagli esiti delle operazioni da effettuarsi al fine di superare i rilievi tuttora aperti e di operare, anche nei casi dubbi, delle ritenute a scopo cautelativo che permettano di salvaguardare in ogni caso l’interesse dell’Erario e di scongiorare ogni ipotesi di danno erariale”.

Il Collegio, nel diligente espletamento delle proprie funzioni di organo di controllo, ha ritenuto doverosa tale precisazione al fine di dar seguito alla procedura per la liquidazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente salvaguardando nel contempo l’interesse dell’Erario in relazione a posizioni non ancora compiutamente definite a distanza di alcuni anni dall’ispezione ministeriale.

La dimostrazione del fatto le raccomandazioni espresse dal Collegio in sede di verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 non siano suscettibili nella fattispecie astratta invocata dal Segretario Generale (rappresentata dall’art. 8 del C.C.N.L. relativo al Personale del Comparto Funzioni Locali – Triennio 2016/2018 sottoscritto in data 21 maggio 2018) è dimostrata dal semplice fatto che a seguito di detto verbale non è ripresa alcuna trattativa tra la delegazione trattante di parte pubblica e le parti sociali. Il citato comma 6 dell’art. 8, come si è visto sopra, prevede che *“In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni”* e il fatto che non ci sia stata alcuna ripresa delle trattative dimostra fattualmente che le raccomandazioni del Collegio espresse col verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 non costituivano “rilievi” ex dall’art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018. L’equivoco in cui è si è probabilmente incorsi deriva dalla mancata distinzione concettuale tra “costo” da un lato e “debito [rectius: rapporto obbligatorio]” dall’altro. Il Collegio, come è stato rilevato all’inizio della presente relazione, si è già espresso in termini

positivi per quanto riguarda il “costo” ma ha raccomandato all’Ente di definire compiutamente i rapporti obbligatori con i propri dipendenti al fine di operare delle compensazioni qualora risultassero importi indebitamente percepiti da dipendenti in virtù dei fatti acclarati dagli ispettori ministeriali (tale era evidentemente il senso delle “ritenute” suggerite anche nei casi dubbi). La necessità di definire tali rapporti obbligatori esula completamente dall’ipotesi di contratto collettivo integrativo conclusa tra le parti e oggetto di un parere già espresso da questo Collegio. Si pensi al caso puramente ipotetico di importi da recuperare da un dipendente non dirigente pensionatosi 3 anni fa e non interessato dalla distribuzione del salario accessorio in discussione: quale legame vi è tra tale posizione giuridica soggettiva di costui e l’erogazione del fondo da C.C.D.I. 2021? Evidentemente nessuno.

Il Collegio, pertanto, ritenendo che non sussista nel caso *de quo* la fattispecie ex art. 8, comma 6, del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21 maggio 2018, rinvia integralmente al proprio verbale n. 9 del 20 ottobre 2021 ribadendone l’attualità e invita nel contempo il Segretario Generale a proseguire l’iter previsto per la C.C.D.I. 2021 del personale dipendente non dirigente.

In relazione, infine, al copioso materiale documentale allegato alla sopra citata nota ad oggetto “*Vincoli finanziari ai fondi di finanziamento del contratto decentrato integrativo 2021. Riscontro a verbale n. 9 del 20/10/2021 – Art. 40 bis D.Lgs. n. 165/2001 – Rilievi del Collegio dei Revisori in ordine alle conclusioni dei servizi ispettivi del MEF*” (materiale che consta di n. 16 file PDF per complessive 559 pagine e n. 7 file excel contenenti anche oltre 15 fogli formati da circa 100 righe ciascuno) nonché ai criteri seguiti nella produzione dei prospetti contabili, il Collegio suggerisce all’Amministrazione di acquisire un parere di legittimità dal Segretario Generale ancorché il medesimo materiale documentale sia già stato oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale con proprio atto n. 174 del 25/11/2021 ad oggetto “*Verifica Servizi Ispettivi della Ragioneria Generale dello Stato – Ricognizione attività svolte dall’Ente*”.

3 dicembre 2021

Dott. Barbiero Massimo __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __

Dott. Ingravalle Paolo __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __

Dott. Scapolo Claudio __ (firma apposta digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005) __